



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

SUAP EDUCATION



Verifica dei requisiti di onorabilità ed antimafia di competenza dei Comuni

Aspetti giuridici ed operativi

Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi

PARTE 2

FOCUS SUI REQUISITI MORALI

PER COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI


a cura dell'Ufficio SUAP Anagrafico

ARTICOLO 71

D. LGS. 26/03/2010 N. 59

Gli ambiti di interesse per i Comuni sono i seguenti:

- Commercio al dettaglio in sede fissa;
- Forme speciali di vendita al dettaglio;
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche
- Somministrazione di alimenti e bevande nella **ristorazione pubblica** (esercizi accessibili ad un'utenza generica di avventori)
- Somministrazione di alimenti e bevande in **ristorazione collettiva** (mense aziendali, spacci, scuole, Enti ed Amministrazioni, ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine);
- Somministrazione svolta in Circoli Privati. Necessario il possesso anche dei requisiti di onorabilità prescritti dagli **Articoli 11 e 92 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 (TULPS)**;
- Somministrazione svolta in occasione di Sagre o altre Eventi temporanei.



1

Abitualità e professionalità nel reato.
Tale condizione può essere rimossa solo con il beneficio della RIABILITAZIONE.

2

Qualsiasi pena detentiva per reato consumato non colposo, purché sia previsto un minimo edittale superiore ai 3 anni e sia stata applicata una pena superiore a tale minimo.

3

Specifiche tipologie di delitti o contravvenzioni COMUNI
al Commercio ed alla Somministrazione
(cliccare qui per elenco - vd. pagine 1-8 del documento)

4

Ulteriori tipologie di delitti o contravvenzioni per la SOLA Somministrazione
(cliccare qui per elenco - vd. pagine 9-12 del documento)

5

Applicazione misura antimafia o di sicurezza
Vedi slide successiva per elenco

Nei casi 2 / 3 / 4 / 5 la condizione ostativa può essere rimossa per uno dei seguenti motivi:

- *Sono decorsi 5 anni da quando la pena è stata scontata o si è estinta in altro modo (vd. slide 6)*
- *E' stato applicato il beneficio della condizionale (tranne che per le misure di prevenzione)*
- *E' stato concesso il beneficio della riabilitazione.*

LE MISURE DI SICUREZZA

NATURA	TIPOLOGIA	RIFERIMENTO AD ARTICOLI CODICE PENALE
Detentiva	Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro	216-218
Detentiva	Ricovero in una casa di cura e di custodia	219-221
Detentiva	Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario	222
Detentiva	Ricovero in un riformatorio giudiziario	223-227
Non detentiva	Libertà vigilata	228-232
Non detentiva	Divieto di soggiorno	233
Non detentiva	Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche	234
Non detentiva	Espulsione dello straniero dallo Stato	235
Patrimoniale	Cauzione di buona condotta	237
Patrimoniale	Confisca	240

SCENARIO	MODALITÀ	QUANDO RICORRE	DA QUANDO SI CALCOLA IL TERMINE QUINQUENNALE DI INIBIZIONE
1	ESPIAZIONE ORDINARIA	<ul style="list-style-type: none"> - Non è stata ottenuta la riabilitazione - Non è stato riconosciuto, ovvero è stato revocato, il beneficio della sospensione condizionale della pena - La pena non si è estinta in altro modo (vedi sotto - Scenario 2) 	<p>Dalla data in cui è terminata l'esecuzione della pena detentiva, ovvero è stata pagata la pena pecuniaria (in caso di ammenda).</p>
2	PENA ESTINTA IN ALTRO MODO	<p>E' stato applicato uno dei seguenti istituti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indulto o Grazia (art. 174 Codice Penale) 2) Amnistia impropria (art. 151 Codice penale) 3) Non menzione della condanna penale nel certificato del Casellario Giudiziale (art. 175 Codice Penale) 4) Liberazione condizionale (art. 176 Codice Penale) 	<p>Dalla data in cui la Sentenza è divenuta irrevocabile</p> <p>(= passaggio in giudicato).</p>

PENA DETENTIVA OSTATIVA CONVERTITA IN PENA PECUNIARIA

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che non ricorre la condizione ostativa qualora sia stata convertita in pena pecuniaria una pena detentiva prevista, in astratto, quale causa inibitoria all'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione.

Risoluzione n. 26121 del 17/02/2014 ([link](#))

SOGGETTI DA CONTROLLARE (CASISTICHE PIU' RICORRENTI)

A) IN CASO DI IMPRESA INDIVIDUALE

- Il/La titolare
- *(Solo in caso di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande):* l'eventuale preposto/a in possesso della prescritta qualifica professionale, ove soggetto diverso dal/la titolare.

B) IN CASO DI SOCIETA' O ALTRI ORGANISMI COLLETTIVI

- Il legale rappresentante, i soci e i componenti del Consiglio di Amministrazione (**ATTENZIONE:** per le società in accomandita semplice (s.a.s.) il controllo non deve essere effettuato sui soci accomandanti)
- Gli eventuali componenti del Collegio Sindacale
- *(Solo in caso di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande):* l'eventuale preposto/a in possesso della prescritta qualifica professionale, ove soggetto diverso da quelli sopra indicati.

Per un elenco completo dei soggetti da sottoporre al controllo, si rimanda all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 ([link](#)) (*)

(*) La nota del Ministero dell'Interno n. **557/PAS/U/5670 del 05/04/2016**, riportata nella Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. **122094 del 03/05/2016**, stabilisce che il controllo dei requisiti antimafia non deve investire i familiari maggiorenni conviventi qualora l'attività sia assoggettata al regime della Scia, ovvero, in caso di procedimenti a carattere ordinario, a quello del silenzio-assenso. [Scarica la Risoluzione MiSe.](#)

RISOLUZIONI MISE IN TEMA DI REQUISITI DI ONORABILITÀ

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono disponibili una serie di Pareri e Risoluzioni in tema di requisiti morali per l'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione.

Per accedere alla sezione dedicata, cliccare su questo [link](#).

The screenshot shows the top navigation bar of the Ministero dello Sviluppo Economico website. It features the 'Governo Italiano' logo in the top left, the 'Ministero dello sviluppo economico' logo and name in the center, and social media icons (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Email) in the top right. A search bar with the placeholder 'Cerca...' is also present. Below the main header, there are three navigation tabs: 'PER IL CITTADINO', 'PER LE AZIENDE', and 'PER I MEDIA'. At the bottom of the header, there are links for 'Iscriviti alla newsletter MISE', 'Leggi PLUS!', and 'Chiudi'. The breadcrumb trail at the very bottom reads: 'MERCATO E CONSUMATORI / CONCORRENZA E COMMERCIO / COMMERCIO - RISPOSTE AI QUESITI'.

ESAME DI UN CASO CONCRETO

- ESTRATTO CERTIFICATO PENALE -

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risultano i seguenti provvedimenti:

1) 19/06/1992 SENTENZA DEL G.I.P. TRIBUNALE DI NOVARA IRREVOCABILE IL 21/09/1992
1° reato) RAPINA IN CONCORSO Art. 110, 628 comma 3 n. 1 C.P. (COMMESSO IL 6/5/1992)
Circostanze: Art. 62 n. 6 C.P., Art. 62 bis C.P.
Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 1 MESI 10, MULTA LIRE 1.000.000 (PARI A EURO 516,46)
Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.

2) 22/03/2000 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VIGEVANO IRREVOCABILE IL 08/06/2000
1° reato) LESIONE PERSONALE Art. 582 C.P. (COMMESSO IL 25/9/1994 IN MORTARA)
Dispositivo: RECLUSIONE MESI 3 GIORNI 15
Provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione del provvedimento
>> 29/07/2000 CON DECRETO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VIGEVANO
DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)
Sospensione Pena: RECLUSIONE MESI 3 GIORNI 15
>> 24/10/2001 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO
DISPOSTO L'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE (Art. 47 L. 354/75)
>> 19/02/2002 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
DISPOSTA LA REVOCA DELL' AFFIDAMENTO IN PROVA

TOTALE PROVVEDIMENTI PRESENTI: 2

- RISULTANZE VERIFICA -

1° REATO: RAPINA

NON OSTATIVO



- La fattispecie rientra in astratto tra le cause di impedimento. Riportata nell'elenco di cui all'art. 71 del D. lgs. 59/2010.
- E' stata applicata la sospensione condizionale della pena. Il beneficio rimuove la causa ostativa.

2° REATO: LESIONE PERSONALE

DA VALUTARE IN BASE AL DECORSO TEMPORALE



- La fattispecie rientra in astratto tra le cause ostative. Annoverata nell'elenco di cui all'art. 71 del D. lgs. 59/2010 (reati contro la persona commessi con violenza).
- E' stata applicata la sospensione dell'esecuzione della pena. A differenza della condizionale, tale beneficio non rimuove automaticamente la condizione ostativa.
- La pena è stata scontata con espiazione ordinaria. L'inibizione permane quindi per 5 anni dal termine della stessa.

POSSIBILI ESITI:

A) SCENARIO OSTATIVO: decorsi meno di 5 anni tra termine della pena ed avvio dell'attività

B) SCENARIO NON OSTATIVO: decorsi più di 5 anni tra termine della pena ed avvio dell'attività

NELLA PROSSIMA PUNTATA

TEMATICHE AFFRONTATE

PARTE 3:

- FOCUS SUI REQUISITI MORALI PER TITOLI DI POLIZIA DI COMPETENZA COMUNALE
- ESAME DI UN CASO CONCRETO



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

a cura dell'Ufficio SUAP Anagrafico